

### Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2016	Numero: 33630	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

### Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

### Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	<input checked="" type="checkbox"/> pena detentiva	<input checked="" type="checkbox"/> pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	pena non specificata
<b>Concorso di colpa del soggetto leso:</b> no				
<b>Risarcimento alla costituita parte civile:</b> no				
Altro: pena sospesa e non menzione				
<b>Quantum:</b> mesi otto di reclusione				
<b>Gradi precedenti</b>				
1°Grado: GUP Tribunale di Reggio Calabria in data 29.03.2007, riconosciute le attenuanti generiche, ritenute equivalenti all'aggravante contestata, unificati sotto il vincolo della continuazione, alla pena di anni uno di reclusione ed €.2.500,00, con condanna alle spese processuali, con pena sospesa e non menzione				
2°Grado: Corte di Appello di Reggio Calabria in data 16.06.2015 confermava il giudizio di primo grado.				
<b>Precedente giudizio di Cassazione:</b> no				
<b>Corte di Appello in sede di rinvio:</b> no				

### Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
<b>Tipo di evento:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale		Mancata tutela	
<b>Tipo di infortunio:</b>	lesioni		<input checked="" type="checkbox"/> morte	

### Fattispecie

Collocato sul fondo di uno scavo in qualità di addetto al controllo delle fasi di scavo per individuare la quota della falda di acqua da convogliare in apposita vasca in c.a., in assenza delle necessarie armature di sostegno dello scavo e privo del casco e di ogni dispositivo di protezione individuale, per un franamento di una porzione della parete dello scavo dovuto all'assenza di armatura, alla scarsa pendenza della parete di scavo, ed infine, alla presenza di acqua nel terreno interessato, rimaneva ricoperto parzialmente e decedeva.

### Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:		Ulteriori soggetti lesi:		

### Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
<input checked="" type="checkbox"/> Pubblico	Privato		

### Principio di diritto

Questa Corte di legittimità ha di recente chiarito, a Sezioni Unite, che, in materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro, possono essere trasferiti con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega ex art.16 del D.Lgs. n.81 del 2008 riguardi un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa (SU n.38343 del 24.04.2014). La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite; tuttavia detta vigilanza non può avere per oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni -che la legge affida al

garante- concernendo, invece, la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato. Ne consegue che l'obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato -al quale vengono trasferite le competenze afferenti alla gestione del rischio lavorativo -e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni (cfr. Sez.IV n.10702 del 1.02.2012 che, in applicazione del principio di cui in massima, ha censurato la decisione con cui la Corte di appello - in riforma di quella assolutoria del Tribunale - ha affermato la responsabilità, in ordine al reato di omicidio colposo, dell'imputato, legale rappresentante di una società e datore di lavoro, pur in presenza di una valida delega concernente la parte "tecnico-operativa" attribuita ad altro soggetto, separatamente giudicato). Di recente si è rilevato che il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione del documento di valutazione dei rischi, non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di verificare l'adeguatezza e l'efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi ai lavori in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni (cfr. Sez.IV n.22147 dell'11.02.2016). Questa Corte di legittimità ha anche chiarito che, ai fini della individuazione del garante nelle strutture aziendali complesse, occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio, essendo, comunque, generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto l'infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa; a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell'organizzazione dell'attività lavorativa e a quella del datore di lavoro, invece, l'incidente derivante da scelte gestionali di fondo (cfr. Sez.IV n.24136 del 6.05.2016 nella cui motivazione si è precisato che deve ritenersi, comunque, responsabile il datore di lavoro, per il potere-dovere generale di vigilanza su di lui gravante, in tutte le ipotesi in cui l'organizzazione aziendale non presenta complessità tali da sollevare del tutto l'organo apicale dalle responsabilità connesse alla gestione del rischio).

#### **Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)**

Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile
Annullamento:	<i>senza rinvio</i> <b>X</b> <i>con rinvio</i> <i>con rinvio ai soli fini civili</i>
<b>Dispositivo:</b> Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria	

#### **Note**

**I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.**